

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1407)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

(V. Stampato Camera n. 2847)

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali -  
Organizzazione dello Stato - Regioni - Disciplina generale del rapporto  
di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del  
19 giugno 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 25 giugno 1985*

Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini italiani  
che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di bisogno

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità.

2. Con proprio decreto, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Parlamento, può assegnare, a carico del Fondo di cui al precedente comma, un assegno straordinario vitalizio a favore dei cittadini italiani, di chiara fama, che abbiano illustrato la Patria con i meriti acquisiti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia, del lavoro, dello sport e nel disimpegno di pubblici uffici o di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari e che versino in stato di particolare necessità.

3. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a lire cento milioni annui.

4. La concessione può essere revocata nell'ipotesi di condanna penale, divenuta irrevocabile, cui consegue l'interdizione dai pubblici uffici.

5. La concessione può altresì essere revocata quando venga meno lo stato di particolare necessità di cui al primo comma.

6. L'assegno vitalizio non è in alcun modo computabile nel calcolo del reddito di coloro che ne usufruiscono, nè ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, nè in alcun altro caso in cui il reddito del soggetto assuma rilevanza.

7. Per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 il Fondo di cui al primo comma è fissato nella misura di lire 500 milioni. A decorrere dall'anno 1986 l'entità del Fondo può essere rideterminata in sede di leg-

ge finanziaria, secondo quanto disposto dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

**Art. 2.**

1. All'onere di lire 500 milioni annui, derivante dall'attuazione della presente legge per il triennio 1985-1987, si provvede: a) quanto all'anno 1985, con la corrispondente quota delle disponibilità residue, risultanti al 31 dicembre 1984, sul capitolo n. 1613 dello stato di previsione del Ministero del commercio estero. Tale somma è versata in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per la successiva iscrizione nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio; b) quanto agli esercizi finanziari 1986-1987, mediante corrispondente riduzione della proiezione per gli esercizi medesimi iscritta, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, alla voce « Provvedimenti per l'adeguamento e il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.